



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

Il concorso di persone nel reato




Dott. Mario Arbotti

Insegnamento di «Diritto penale», A.A. 2024-25
Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza

IL CONCORSO DI PERSONE

Art. 110 c.p. – Pena per coloro che concorrono nel reato

Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.



IL CONCORSO DI PERSONE

Norme sul concorso di persone

- **fattispecie plurisoggettiva eventuale** vs **reati necessariamente plurisoggettivi**
- **funzione incriminatrice** e **funzione di disciplina** del trattamento sanzionatorio
- distinzione tra **concorso di persone** e **associazione a delinquere**

IL CONCORSO DI PERSONE

Il trattamento sanzionatorio. Pena base.

Art. 110 c.p. – Pena per coloro che concorrono nel reato

Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.

Modello **unitario** di concorso di persone (tipizzazione causale) vs modello **differenziato** (autore, coautore, complice)

IL CONCORSO DI PERSONE

Teorie sul concorso criminoso

- ✓ **accessorietà** (problema dell'**esecuzione frazionata**)
 - accessorietà minima → fatto principale tipico
 - accessorietà limitata → fatto principale tipico e antigiuridico
 - accessorietà estrema → fatto principale tipico, antigiuridico e colpevole
 - iperaccessorietà → fatto principale tipico, antigiuridico, colpevole e punibile
- ✓ **fattispecie plurisoggettiva eventuale** → fattispecie nuova, autonoma e diversa da quella incriminatrice di parte speciale modellata sull'autore singolo
- ✓ **fattispecie plurisoggettive differenziate** → tante fattispecie differenti quanti sono i concorrenti nel reato

STRUTTURA DEL CONCORSO CRIMINOSO

Fatto tipico oggettivo

- pluralità di agenti
- realizzazione di un fatto di reato (consumato o tentato)
- contributo della **condotta atipica** alla realizzazione del fatto

Fatto tipico soggettivo

- consapevolezza e volontà di contribuire alla realizzazione del fatto

STRUTTURA DEL CONCORSO CRIMINOSO

Pluralità di agenti

- ✓ almeno una seconda persona nei reati monosoggettivi (il c.d. partecipe)
- ✓ almeno un'altra persona nei reati necessariamente plurisoggettivi (es. bigamia)
- ✓ anche persone non imputabili o non punibili (cfr. art. 111 e 112 c.p.)

C.D. AUTORIA MEDIATA

Art. 48 c.p. – Errore determinato dall'altrui inganno

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche se l'errore sul fatto che costituisce il reato è determinato dall'altrui inganno; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l'ha determinata a commetterlo.

C.D. AUTORIA MEDIATA

Art. 111 c.p. – Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile

Chi ha determinato a commettere un reato una persona non imputabile, ovvero non punibile a cagione di una condizione o qualità personale, risponde del reato da questa commesso, e la pena è aumentata. Se si tratta di delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Se chi ha determinato altri a commettere il reato ne è il genitore esercente la responsabilità genitoriale, la pena è aumentata fino alla metà o, se si tratta di delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza, da un terzo a due terzi.

C.D. AUTORIA MEDIATA

Art. 86 c.p. – Determinazione in altri dello stato d'incapacità allo scopo di far commettere un reato

Se taluno mette altri nello stato d'incapacità d'intendere o di volere, al fine di fargli commettere un reato, del reato commesso dalla persona resa incapace risponde chi ha cagionato lo stato di incapacità.

C.D. AUTORIA MEDIATA

Art. 46 c.p. – Costringimento fisico

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto, mediante violenza fisica alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi.

In tal caso, del fatto commesso dalla persona costretta risponde l'autore della violenza.

STRUTTURA DEL CONCORSO CRIMINOSO

Contributo della condotta atipica alla realizzazione del fatto: concorso materiale

- ✓ contributo causale rispetto al fatto concreto
- ✓ **teoria condizionalistica** → condotta atipica di aiuto è stata condizione necessaria per l'esecuzione del fatto concreto penalmente rilevante da parte di altri
- ✓ **teoria della causalità agevolatrice o di rinforzo** → non solo l'ausilio necessario, che non può essere mentalmente eliminato senza che il reato venga meno, ma anche quello che si limita, secondo una valutazione pur sempre *ex post*, ad agevolare o facilitare la realizzazione del reato
- ✓ **teoria della prognosi postuma o dell'aumento del rischio** → abbandono dell'approccio causale e sostituzione con un giudizio prognostico: è sufficiente che l'azione del partecipe appaia *ex ante* idonea a facilitare la commissione del reato, accrescendone le probabilità di verificaione → quindi anche condotta *ex post* ininfluyente o dannosa

IL CONCORSO MEDIANTE OMISSIONE

2 requisiti

- ❖ deve sussistere una posizione di garanzia
- ❖ omissione deve essere condizione necessaria per la commissione del reato da parte dell'autore

STRUTTURA DEL CONCORSO CRIMINOSO

Contributo della condotta atipica alla realizzazione del fatto: concorso morale

- ❖ chi fa nascere in altri il proposito di commettere il fatto che poi viene commesso (**determinatore**) o ne rafforza un proposito già esistente (**istigatore**) → cfr. art. 115 c.p.
- ❖ **causalità psicologica** → difficoltà accertative e di tenuta epistemologica
- ❖ esclusa causalità se l'autore era già fermamente risoluto a commettere il reato (***omnimodo facturus***)
- ❖ non sufficiente la **mera presenza sul luogo del reato**, se non accompagnata da una chiara manifestazione esteriore di adesione al comportamento delittuoso e l'autore ne abbia tratto motivo di rafforzamento del suo proposito ovvero di rassicurazione
- ❖ va distinto da **connivenza**: consapevolezza che altri sta per commettere o sta commettendo un reato senza che si faccia nulla per impedirlo

STRUTTURA DEL CONCORSO CRIMINOSO

Art. 115 c.p. – Accordo per commettere un reato. Istigazione

Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il solo fatto dell'accordo.

Nondimeno, nel caso di accordo per commettere un delitto, il giudice può applicare una misura di sicurezza.

Le stesse disposizioni si applicano nel caso di istigazione a commettere un reato, se l'istigazione è stata accolta, ma il reato non è stato commesso.

Qualora l'istigazione non sia stata accolta, e si sia trattato d'istigazione a un delitto, l'istigatore può essere sottoposto a misure di sicurezza.

✓ **non è punibile il tentativo di concorso**

STRUTTURA DEL CONCORSO CRIMINOSO

Fatto tipico soggettivo: consapevolezza e volontà di contribuire alla realizzazione del fatto

- ✓ oggetto del dolo: *i) **coscienza** e **volontà** del **fatto criminoso** (sia il fatto principale, sia il contributo causale recato dalla condotta atipica); *ii) **coscienza** e **volontà** di **concorrere con altri** alla realizzazione di un reato comune**
- ✓ necessario che si rappresenti un fatto concreto conforme a quello descritto dalla fattispecie incriminatrice, irrilevante che il partecipe conosca le concrete modalità con cui l'autore eseguirà il reato
- ✓ **non necessario un previo accordo** né consapevolezza reciproca dell'altrui attività → sufficiente il dolo di partecipazione in capo al concorrente atipico
- ✓ possibilità di concorrere in un reato a dolo specifico anche con il solo **dolo generico** del concorrente

IL CONCORSO DI PERSONE: CIRCOSTANZE

Il trattamento sanzionatorio. Circostanze del reato.

- ✓ applicazione **obbligatoria** delle aggravanti vs applicazione **facoltativa** delle attenuanti



IL CONCORSO DI PERSONE: CIRCOSTANZE

- Il trattamento sanzionatorio. Circostanze del reato.

Art. 111 c.p. – Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile

Chi ha determinato a commettere un reato una persona non imputabile, ovvero non punibile a cagione di una condizione o qualità personale, risponde del reato da questa commesso, e la pena è aumentata. Se si tratta di delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Se chi ha determinato altri a commettere il reato ne è il genitore esercente la responsabilità genitoriale, la pena è aumentata fino alla metà o, se si tratta di delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza, da un terzo a due terzi.

IL CONCORSO DI PERSONE: CIRCOSTANZE

Il trattamento sanzionatorio. Circostanze del reato.

Art. 112 c.p. – Circostanze aggravanti

La pena da infliggere per il reato commesso è aumentata:

- 1) se il numero delle persone, che sono concorse nel reato, è di **cinque** o più, salvo che la legge disponga altrimenti;
- 2) per chi, anche fuori dei casi preveduti dai due numeri seguenti, ha **promosso od organizzato** la cooperazione nel reato, ovvero **diretto** l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo;
- 3) per chi, nell'esercizio della sua **autorità, direzione o vigilanza**, ha determinato a commettere il reato persone ad esso soggette;

IL CONCORSO DI PERSONE: CIRCOSTANZE

Il trattamento sanzionatorio. Circostanze del reato.

Art. 112 c.p. – Circostanze aggravanti

4) per chi, fuori del caso preveduto dall'articolo 111, ha determinato a commettere il reato un **minore di anni 18** o una **persona in stato di infermità** o di **deficienza psichica**, ovvero si è comunque avvalso degli stessi o con gli stessi ha partecipato nella commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza.

La pena è aumentata fino alla metà per chi si è avvalso di **persona non imputabile** o **non punibile**, a cagione di una condizione o qualità personale, o con la stessa ha partecipato nella commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza.

IL CONCORSO DI PERSONE: CIRCOSTANZE

Il trattamento sanzionatorio. Circostanze del reato.

Art. 112 c.p. – Circostanze aggravanti

Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di altri o con questi ha partecipato nella commissione del delitto ne è il **genitore esercente la responsabilità genitoriale**, nel caso previsto dal numero 4 del primo comma la pena è aumentata fino alla metà e in quello previsto dal secondo comma la pena è aumentata fino a due terzi.

Gli aggravamenti di pena stabiliti nei numeri 1, 2 e 3 di questo articolo si applicano anche se taluno dei partecipi al fatto non è imputabile o non è punibile.

IL CONCORSO DI PERSONE: CIRCOSTANZE

Il trattamento sanzionatorio. Circostanze del reato.

Art. 114 c.p. – Circostanze attenuanti

Il giudice, qualora ritenga che l'opera prestata da taluna delle persone che sono concorse nel reato a norma degli articoli 110 e 113 abbia avuto **minima importanza** nella preparazione o nell'esecuzione del reato, può diminuire la pena.

Tale disposizione non si applica nei casi indicati nell'articolo 112.

La pena può altresì essere diminuita per chi è stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato, quando concorrono le condizioni stabilite nei numeri 3 e 4 del primo comma e nel terzo comma dell'articolo 112.

✓ «**clausola generale**» di non semplice concretizzazione di fronte alla notevole varietà tipologica delle condotte di partecipazione → ***interpretatio abrogans* della giurisprudenza**

IL CONCORSO DI PERSONE: CIRCOSTANZE

Il trattamento sanzionatorio. Circostanze del reato.

Art. 118 c.p. – Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti

Le circostanze che aggravano o diminuiscono le pene concernenti i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono.

IL CONCORSO DI PERSONE: CIRCOSTANZE

Art. 119 c.p. – Valutazione delle circostanze di esclusione della pena

Le circostanze soggettive le quali escludono la pena per taluno di coloro che sono concorsi nel reato hanno effetto soltanto riguardo alla persona a cui si riferiscono.

Le circostanze oggettive che escludono la pena hanno effetto per tutti coloro che sono concorsi nel reato.

IL C.D. CONCORSO ANOMALO

Art. 116 c.p. – Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti

Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l'evento è **conseguenza della sua azione od omissione**.




Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave.

- ❖ originariamente ipotesi di responsabilità oggettiva pura
- ❖ **Corte cost. 13 maggio 1965, n. 42** il reato diverso deve «potere rappresentarsi alla psiche dell'agente... come uno **sviluppo logicamente prevedibile** di quello voluto»

prevedibilità in astratto vs. prevedibilità in concreto

IL C.D. CONCORSO ANOMALO

- ✓ innesto di un coefficiente di rimproverabilità soggettiva diverso dal dolo, ma anche, per alcuni aspetti, dalla colpa → **prevedibilità vs violazione di una regola cautelare**
- ✓ problemi residuali



IL CONCORSO DI PERSONE NEL REATO PROPRIO

- l'estraneo può commettere il fatto tipico relegando l'intraneo al ruolo di mero partecipe?
- distinzione tra reati propri «esclusivi» o «**di mano propria**» e reati propri «non esclusivi»?

Art. 117 c.p. – Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti

Se, per le condizioni o le qualità personali del colpevole, o per i rapporti fra il colpevole e l'offeso, muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi, anche gli altri rispondono dello stesso reato. Nondimeno, se questo è più grave, il giudice può, rispetto a coloro per i quali non sussistono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti, diminuire la pena.

- ✓ ipotesi di responsabilità oggettiva
- ✓ interpretazione come responsabilità per colpa

IL CONCORSO DI PERSONE E I REATI ASSOCIATIVI

Concorso di persone e reati plurisoggettivi necessari

Concorso di persone e reati associativi

- non configurabile → punibilità come partecipe solo per membro stabile
- configurabile → punibilità come concorrente per chi apporti occasionalmente un contributo causale al mantenimento o al rafforzamento delle capacità operative dell'associazione
- **concorso esterno in associazione mafiosa** → contributo concreto, specifico, volontario ed eziologicamente rilevante

Art. 418 c.p. – Assistenza agli associati

Chiunque, **fuori dei casi di concorso nel reato** o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione è punito con la reclusione da due anni a quattro anni.

IL CONCORSO DI PERSONE: DESISTENZA E RECESSO

- desistenza volontaria del partecipe
 - ✓ condotta successiva a quella di partecipazione che impedisca la consumazione del reato, paralizzando l'attività di tutti i concorrenti
 - ✓ **sufficiente che il partecipe abbia neutralizzato gli effetti della sua azione**
- recesso attivo del partecipe
 - ✓ necessario impedimento del reato

IL CONCORSO DI PERSONE: L'AGENTE PROVOCATORE

L'agente provocatore

- chi appartenente alle forze dell'ordine o privato cittadino istighi taluno a commettere un reato volendo far scoprire e assicurare alla giustizia la persona provocata prima che il reato giunga a consumazione
- assenza di dolo di partecipazione per l'agente provocatore vs comportamento provocatore **scriminato**
- dibattito sulla punibilità del soggetto provocato

IL CONCORSO DI PERSONE: L'INFILTRATO

L'agente sotto-copertura

- chi si inserisce in un'organizzazione criminale o comunque in un'attività delittuosa in corso compiendo fatti di reato per acquisire elementi di prova
- non punibilità fondata sulla liceità dei fatti di reato commessi **nell'adempimento di un dovere** (disciplina speciale)
- difficoltà di distinguere tra le due figure: no operazione sotto copertura se il reato non sarebbe stato commesso senza l'impulso

LA COOPERAZIONE NEL DELITTO COLPOSO

Art. 113 c.p. – Cooperazione nel delitto colposo

Nel delitto colposo, quando l'evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso.

La pena è aumentata per chi ha determinato altri a cooperare nel delitto, quando concorrono le condizioni stabilite nell'articolo 111 e nei numeri 3 e 4 dell'articolo 112.

LA COOPERAZIONE NEL DELITTO COLPOSO

Funzione incriminatrice → delitti colposi di evento a forma vincolata (es. epidemia colposa ex artt. 452 e 438 c.p.)
→ delitti colposi di mera condotta (es. commercio di sostanze alimentari adulterate o contraffatte ex artt. 452 e 442 c.p.)

Funzione di disciplina del trattamento sanzionatorio → delitti colposi di evento a forma libera (si risponde direttamente ai sensi della norma incriminatrice di parte speciale)

LA COOPERAZIONE NEL DELITTO COLPOSO

Struttura

- pluralità di persone
- realizzazione di un fatto di reato (consumato)
- contributo causale della condotta atipica alla realizzazione del fatto
- carattere colposo della condotta di partecipazione → *i)* violazione di una **regola cautelare** di natura «**relazionale**»; *ii)* **consapevolezza di cooperare con altri** nella realizzazione di un'attività complessa

IL CONCORSO DI PERSONE NELLE CONTRAVVENZIONI

- pacifico che l'art. 110 c.p. si applichi anche alle contravvenzioni necessariamente dolose
- pacifico che l'art. 110 c.p. si applichi anche alle contravvenzioni in concreto commesse con dolo
- dubbi su concorso colposo nelle contravvenzioni colpose
 - ✓ art. 113 c.p. fa riferimento solo alla cooperazione nel delitto colposo
 - ✓ norma specifica non necessaria contravvenzioni sempre punibili indifferentemente a titolo di dolo o di colpa
 - ✓ art. 110 c.p. parla genericamente di concorso nel reato → concorso tanto nei delitti dolosi; quanto nelle contravvenzioni dolose e nelle contravvenzioni colpose

CONCORSO COLPOSO IN DELITTO DOLOSO

Configurabile il concorso colposo in delitto doloso?

no:

- art. 113 c.p. prevede solo cooperazione colposa
- art. 42 co. 2 c.p. subordina la configurabilità di una responsabilità per colpa nella sfera dei delitti ad un'espressa previsione di legge
- esistono figure autonome di agevolazione colposa di un delitto doloso
- configurabile responsabilità autonoma se prevista figura di reato colposa a forma libera

sì:

- art. 42 co. 2 c.p. riguarda solo norme incriminatrici di parte speciale



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

DOTT. MARIO ARBOTTI

Dipartimento di Scienza Giuridiche,
del Linguaggio, dell'Interpretazione
e della Traduzione – IUSLIT

mario.arbotti2@unibo.it

www.units.it